

N. 01577/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01927/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Vita Anna Adamo, Giovanni Alfano, Maria Caccamo, Vincenzo Capuano, Matilde Cinque, Sebastiana Cirasa, Ninfa Gambino, Giovanna Ieracitano, Adriana Mosca, Francesca Pino Indovino, Maria Giovanna Pizzo, Francesca Sapienza, Matteo Bruno Stefania, Sebastiano Trombatore, Lucia Vecchio, Vita Anna Adamo, Giovanni Alfano, Maria Caccamo, Vincenzo Capuano, Matilde Cinque, Sebastiana Cirasa, Ninfa Gambino, Giovanna Ieracitano, Adriana Mosca, Francesca Pino Indovino, Francesca Sapienza, Matteo Bruno Stefania, Sebastiano Trombatore, Lucia Vecchio, rappresentati e difesi dagli avv. Marcello Frau, Enrico Pintus, con domicilio eletto presso Rosario Tarsia in Roma, via Volterra, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del DM n. 100/09 nella parte in cui dispone che il personale docente ed ata che abbia conseguito nell'a.s. 2008/09 una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica ha titolo ad essere incluso, in base al punteggio spettante, negli elenchi prioritari finalizzati all'attribuzione della precedenza assoluta per la sostituzione del personale scolastico temporaneamente assente nel corso del corrente a.s. -di cui fanno già parte i benefic. individuati con DM 82/09;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare nei sensi della recente decisione dal C.d.S. adottata in sede cautelare in ordine alla non necessari età della prestazione del servizio presso un solo Istituto (C.d.S. Sez. VI Ord. Sosp. N. 5092/2010 e Tar Lazio Sez.III bis n.290/2011) salvo il possesso in capo ai ricorrenti degli ulteriori requisiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda di sospensione cautelare proposta dai ricorrenti nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)